

Tar Lombardia - Brescia, sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528 (Pres. Calderoni, est. Spisano)

**REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI – D.M. 20 LUGLIO 2012 N. 140 - APPLICABILITÀ AI PROCESSI PENDENTI – SUSSISTE.**

*Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, in virtù dell'art. 41, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e, dunque, a prescindere dal momento in cui è stata espletata l'attività professionale, quindi anche ai processi in corso*

- □■□ -

Rilevato:

- che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l'avv. G.M., difensore di F.M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;

- che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore;

- che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell'avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari;

- che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all'epoca della

proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l'abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela;

- che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell'art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%;

- che in ogni caso ai sensi dell'art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità;

- che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo;

- che non possono essere riconosciute le spese reclamate, in quanto non documentate, ricordandosi che la notifica a favore degli ammessi al gratuito patrocinio è a sua volta gratuita;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) liquida a favore dell'avv. G.M. per il patrocinio a spese dello Stato del sig. F.M. nel ricorso n°631/2011 R.G. di questo Tribunale la somma onnicomprensiva di € 1.000 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere

Francesco Gambato Spisani,  
Primo Referendario, Estensore

IL CASO.it